



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE MARITTIMA**  
**CAGLIARI**  
**DECRETO N°: 3329/2006**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Direttore Marittimo della Sardegna:

VISTI: il Dp. n° DEM/15008 in data 18.12.2006, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna - Oggetto: "Tariffe dei pratici locali per il biennio 2007-2008"

VISTI: il proprio Decreto n° 3197/2004 in data 31.12.2004;

VISTI: gli articoli 91 del Codice della Navigazione e 130, 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima.);

**DECRETA**

ART. 1. - Con decorrenza 01.01.2007 nel Porto di **ORISTANO** la commisurazione delle tariffe di **pilotaggio** per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolata come segue:

- 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda-(GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (RINA) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KI V \text{ (dove } V = 2,832 \sqrt{VLT} \text{ e } KI = 0,2 + 0,02 LG10 V \text{)}$$

Traghetti passeggeri (passenger Ro-Ro cargo Ferries)	0,75
Traghetti merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ships)	0,90

Ro-Ro Cargo Ferries  
 Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

ART. 2. - Con decorrenza immediata e per il biennio 2007 - 2008 per le prestazioni rese dal pratico locale del Porto di Oristano per il pilotaggio delle navi in entrata, in uscita od in movimento nell'interno del Porto Industriale, nella cabaletta di accesso al Porto Industriale ed ai 3 pontili di Torregrande, sarà corrisposto un compenso calcolato sulla scorta della tariffa base indicata nella seguente tabella:

In applicazione del Regolamento (CE) nO 2978/94 dd Consiglio del 21 novembre 1994, (Allegato A) che fa parte integrante del presente decreto, per le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.),

<b>Scaglioni in G.T. delle navi pilotate</b>	<b>Tariffa: base in € 2007-2008</b>
Fino a 500	58,13
501 - 1.000	69,61
1001 - 2.000	100,46
2001 - 3500	158,48
3501 - 5000	222,82
5001 - 7000	277,89
7001 - 10000	343,66
10001 - 15000	422,11
15001 - 20000	480,97
per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	63,55

rispondenti alle prescrizioni del citato Regolamento, sono rese esecutive le seguenti tariffe:

<b>Scaglioni in G:T: delle navi pilotate</b>	<b>Tariffe base in € 2007-2008</b>
Fino a 500	70,03
501 - 1.000	83,87
1001 - 2.000	121,04
2001 - 3500	190,94
3501 - 5000	268,46
5001 - 7000	334,80
7001 - 10000	414,05
10001 - 15000	508,56
15001 - 20000	579,48
per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	76,57

Per le navi traghetto TR ro-ro merci sono rese esecutive le seguenti tariffe:

<b>Scaglioni in G:T: delle navi pilotate</b>	<b>Tariffe base in € 2007-2008</b>
Fino a 500	56,01
501 - 1.000	67,07
1001 - 2.000	96,80
2001 - 3500	152,70
3501 - 5000	214,68
5001 - 7000	267,74
7001 - 10000	331,12
10001 - 15000	406,70
15001 - 20000	463,41
per ogni ulteriore scaglione di 5.000 GT	61,23

Le tariffe base sopra indicate sono comprensive di ogni onere sociale e pertanto non potranno essere in nessun caso maggiorate per i contributi di carattere previdenziale ed assistenziale comunque dovuto dai Piloti a norma di legge.

ART. 3. - La tariffa base di cui all'art. 2 è aumentata, per prestazioni rese in condizioni disagiate e/o pericolose, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

<b>Indicazioni della maggiorazione</b>	<b>Percentuale sulla tariffa base</b>
a. - maggiorazione per carichi esplosivi	20%
b. - maggiorazione per carichi infiammabili	16%
c. - maggiorazione per lavoro straordinario	40%
d. - maggiorazione per lavoro notturno	50%
e. - maggiorazione per lavoro festivo	50%
f. - maggiorazione per lavoro in festività infrasettimanale	150%

ART.4. - Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 3 si intende per:

a) MAGGIORAZIONE PER CARICHI ESPLOSIVI: quando le prestazioni sono rese:

- i. a navi che abbiano a bordo, un quantitativo in tonnellate metriche non inferiori al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla prima classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008, o ad esse assimilabili;
- ii. a navi vuote che siano adibite al trasporto di merci liquide infiammabili alla rinfusa e non siano munite all'atto della prestazione, di certificato generale di "gas free"

b) MAGGIORAZIONE PER CARICHI INFIAMMABILI: quando le prestazioni sono rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968 n. 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 61° centigradi.

La- maggiorazione non dovrà applicarsi ove il quantitativo delle merci infiammabili presente a bordo all'atto della prestazione non superi, in tonnellate metriche, il 25% di G.T. della nave.

- c) MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO: quando le prestazioni sono rese tra le ore 17.00 e le ore 20.00 oppure tra le ore 06.00 e le ore 08.00.
- d) MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO: quando le prestazioni sono rese tra le ore 20.00 e le ore 06.00.
- e) MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO: quando le prestazioni sono rese nei giorni di domenica.
- f) MAGGIORAZIONE PER LAVORO IN FESTIVITA' INFRASETTIMANALI: quando le prestazioni sono rese nei giorni dichiarati festivi a norma della Legge 27.05.1949, n. 260 e successive modificazioni di cui alle Leggi 31.03.1954, n. 90 e 05.03.1977, n. 54.

Per la corretta applicazione delle maggiorazioni di cui ai precedenti punti c), d), e) ed f) si terrà conto dell'ora di inizio della prestazione.

Le maggiorazioni indicate nel presente articolo si applicano singolarmente sulla tariffa base di cui all'Articolo 2 (comprese le tariffe per il servizio VHF) e sono cumulabili tra loro.

ART. 5. - Alle navi da guerra, alle navi ospedale: nazionali ed estere che chiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 2 calcolate sulla base della G.T. in mancanza del dato sulla G.T. si farà riferimento alla stazza secondo le modalità di cui al precedente art. 1.

ART. 6. - Alle navi di linea adibite al traffico fra scali nazionali con itinerario orario prestabilito e frequenza regolare, si applica la tariffa base indicata al precedente art. 2 ridotta del 10% e secondo i criteri indicati all'art. 4.

ART. 7. - Quando nell'esecuzione della prestazione di pilotaggio interviene un secondo pilota., il compenso previsto dall'art. 2 sarà maggiorato del 50%.

ART. 8. - I compensi spettanti in applicazione degli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sono determinati secondo le seguenti tabelle:

i) TABELLA DEI COMPENSI FISSI

<b>Natura del Compenso</b>	<b>Importo in € per Navi fino a 2.000 G.T</b>	<b>Importo in € per Navi oltre 2.000 G.T</b>
a. - Per prestazioni entro 3 miglia dall'approdo	30,13	37,66
b. - Per prestazioni oltre 3 miglia dall'approdo	48,08	61,20
c. - Per trasmissioni di comunicazioni	78,21	91,02
d - Pilotaggio in località diversa	30,13	37,66
e. - Assistenza alle prove	78,21	91,02

i) TABELLA DEI COMPENSI PERCENTUALI

<b>Natura del Compenso</b>	<b>Percentuale sulla tariffa base</b>
f. - Compenso per maggiore permanenza a bordo	25%
g. - Compenso per ritardata partenza o sospesa partenza o movimento	
- in porto	50%
- ulteriore compenso	25%
h. - Compenso per mancato arrivo	100%
i. - Compenso per mancata entrata	100%
- ulteriore compenso	50%

ART. 9. - Ai fini dell'applicazione dei compensi di cui all'art. 8 si intende per:

a) COMPENSO PER PRESTAZIONI ENTRO 3 (TRE) MIGLIA DALL' APPRODO:

quando il pratico sia tenuto a eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal regolamento Locale di Pilotaggio, ma entro una distanza di 3 miglia marine, qualora la nave stessa ne faccia richiesta.

b) COMPENSO PER PRESTAZIONI OLTRE LE 3 (TRE) MIGLIA DALL' APPRODO:

quando il pratico sia tenuto a eseguire l'ordine del Comandante del Porto per recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal regolamento Locale di Pilotaggio, oltre una distanza di 3 miglia marine, qualora la nave stessa ne faccia richiesta.

c) COMPENSO PER TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONE:

quando il pratico sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave, od abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra a una nave.

d) COMPENSO PER PILOTAGGIO IN LOCALITA' DIVERSA:

quando al pratico venga richiesto di condurre la nave in località diversa dal porto in cui operano i pratici, per il tempo fino all'arrivo al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pratico di detto porto, in aggiunta a tale compenso spetta al pratico il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

e) COMPENSO PER ASSISTENZA ALLE PROVE:

quando il pratico assiste il Comandante della Nave, su sua esplicita richiesta., nell'esecuzione di prove a mare. nella compensazione di bussole, radiogoniometri. etc. il compenso è dovuto in aggiunta alla tariffa di pilotaggio.

f) COMPENSO PER MAGGIOR PERMANENZA A BORDO:

quando il pratico rimane a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili. per un periodo di tempo superiore a 2 ore e 00 minuti. Il compenso è dovuto per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

g) COMPENSO PER RITARDATA O SOSPESA PARTENZA O MOVIMENTO:

quando dopo che il pratico sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave. La partenza o il movimento si considerano sospesi quando il pratico abbia atteso fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora sarà dovuto un ulteriore compenso per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.,

h) COMPENSO PER MANCATO ARRIVO:

quando il pratico venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto. Il compenso è dovuto quando il pratico abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

i) COMPENSO PER MANCA T A ENTRATA:

quando dopo che il pratico sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pratico abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un ulteriore compenso per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.